

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione prima civile

composta dai magistrati:

Maria Teresa BONAVIA
Isabella Maria SILVA
Alberto CARDINO

Presidente
Consigliere
Consigliere estensore

riunita in camera di consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO

nel reclamo iscritto al n. 247 del Ruolo Generale della Volontaria giurisdizione dell'anno 2014, pendente tra

BANCA S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, difeso dall'Avv. , giusta procura speciale apposta in calce al reclamo

RECLAMANTE

C. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, difeso dall'Avv. , dall'Avv. I e dall'Avv. I e dall'Avv. I, quest'ultimo domiciliatario in Genova, Via , giusta procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione in sede di reclamo

Commissario giudiziale del concordato preventivo C. S.r.l.

RECLAMATI

BANCA S.p.A. ha proposto reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo di C S.r.l., emesso dal Tribunale della Spezia il 4-10.4.2014, cui già si era opposta in seno al giudizio di omologa.

M. lamenta il mancato raggiungimento delle maggioranze necessarie per l'omologazione del concordato preventivo a cagione del riconoscimento di un credito, a favore del creditore C. P S.r.l., in misura superiore a quella reale. Tale credito verso C. , ammontante ad € 43.257,50, era, in realtà stato ceduto da C P a favore di M. ed avrebbe dovuto essere, pertanto, computato ai fini della formazione delle maggioranze come credito di quest'ultima. Il che avrebbe comportato il mancato raggiungimento della percentuale necessaria all'approvazione della proposta di concordato preventivo, posto che M si era espressa per il diniego di omologazione.

Inoltre M. lamenta l'irrisorietà della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, pari all'1%, con conseguente frustrazione della causa



concreta del concordato preventivo, essendo questi indotti a non partecipare alle operazioni di voto proprio dalla prospettiva di una miserrima ripartizione; il che – stante la modifica introdotta all'art. 178 comma 3 l.fall. dal d.l. 22.6.2012 n. 83, convertito dalla l. 7.8.2012 n. 134 – comporta la formazione di una maggioranza favorevole solo in apparenza.

Costituendosi C. . rilevava il difetto di legittimazione del creditore ad impugnare, appartenendo M. ad una classe consenziente, ex art. 180 comma 4 l.fall. Inoltre rilevava che M. avrebbe dovuto contestare il credito di C.!

Pr. l'adunanza dei creditori, ex art. 175 comma 3 l.fall. e, non avendolo fatto, era decaduta da tale facoltà.

Nel merito, l'esclusione del credito ceduto da C. i. Pr. a M. era fondata, avendo il Commissario giudiziale rilevato che esso era incredibile per patto fra le originarie parti del rapporto obbligatorio – C. . e C.!. P. – riportato anche negli ordinativi da cui era sorto il credito, e quindi conoscibile dal terzo cessionario M. , con conseguente opponibilità del patto di non cedibilità, ex art. 1260 comma 2 c.c.

Quanto all'eccezione di irrisorietà della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, essa non era fondata, ben potendo la proposta concordataria contenere una previsione in tal senso.

Il Tribunale ha ritenuto non rilevante l'opposizione di M. . fondata sul mancato riconoscimento, a proprio favore, del credito ceduto da C. . Pr. , atteso che, nell'ambito del concordato preventivo, le contestazioni a tale riguardo dovevano essere fatte valere mediante autonomi giudizi di cognizione. Peraltro, la contestazione di M. . concerne la misura del credito riconosciuto a favore di C. . (e negato a favore di essa M. .) non in funzione del suo soddisfacimento nell'ambito della liquidazione concorsuale, bensì in quanto rilevante ai fini della formazione delle maggioranze necessarie all'omologazione. La contestazione è, pertanto, ammissibile ex art. 176 comma 2 l.fall.

Non è fondata l'eccezione di decadenza ex art. 175 comma 3 l.fall., in quanto il riconoscimento del credito a favore di C. . Pr. è avvenuta, a causa di un errore materiale pacificamente commesso dal Commissario giudiziale nel computo dei crediti, successivamente all'adunanza dei creditori.

Peraltro, nel merito, l'opposizione di M. . è infondata, posto che il patto di non cedibilità del credito risultava chiaramente dagli ordinativi effettuati da C. . verso C.!. Pr. e, pertanto, debbesi presumere la sua conoscenza da parte del terzo cessionario che, di certo, aveva modo, agio e tutto l'interesse di accertare l'esistenza del suddetto patto, nel momento in cui acquistava il credito di C. . Pr. . Appare improbabile, infatti, che il cessionario di un credito si accenti della presentazione della fattura – sulla quale non era annotato alcun vincolo di incredibilità - emessa dal creditore verso il debitore ceduto, quale prova dell'esistenza del rapporto obbligatorio.

Quanto alla misura irrisoria del soddisfacimento dei creditori, essa non appare ostativa dell'omologazione del concordato preventivo, essendo rimessa ai creditori falcidiati ogni valutazione sulla convenienza economica di un soddisfacimento proposto in tale misura dall'imprenditore in crisi e sull'opportunità di ricorrere, invece, ad altra procedura concorsuale liquidatoria, in quanto ritenuta per loro più vantaggiosa negli esiti.

Le spese seguono la soccombenza.



PER TALI MOTIVI

*la Corte di appello rigetta il reclamo. Condanna B
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a
C. s.r.l. le spese del grado, che liquida in € 2.225,00 oltre oneri accessori di
legge.*

Genova, 3 luglio 2014

Il Presidente
Maria Teresa BONAVIA

www.unijuris.it

